



Politica di gestione
delle segnalazioni del Gruppo Acea -
Whistleblowing

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. in data 10 novembre 2023

Indice

1. Definizioni, abbreviazioni ed acronimi	4
2. Premessa.....	8
3. Scopo e campo di applicazione	8
4. Gestore delle segnalazioni.....	9
4.1. Segnalazioni ex d. lgs. 24/23, Codice Etico e SCIGR	10
4.2. Segnalazioni 23 l	10
5. Processo	10
5.1. Trasmissione della segnalazione interna – Canali di segnalazione	11
5.2. Istruttoria della segnalazione interna.....	13
5.2.1. Verifica Preliminare.....	13
5.2.2. Accertamento.....	15
5.2.3. Esito	16
5.3. Monitoraggio azioni correttive.....	17
5.4. Reporting.....	18
5.4.1. Segnalazioni ex d. lgs. 24/23, CE e SCIGR.....	18
5.4.2. Segnalazioni 23 l	18
6. Ulteriori canali di segnalazione previsti dal d. lgs. 24/23.....	19
6.1. Il canale esterno presso ANAC.....	19
6.2. Divulgazione pubblica	20
7. Garanzie e tutele.....	21
7.1. Garanzia di riservatezza	21
7.2. Tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante	22
7.3. Tutela del segnalante da ritorsioni o discriminazioni.....	23
7.4. Tutela del segnalato	24
8. Sanzioni.....	25

9. Data Protection	25
10. Data Retention.....	27
11. Riferimenti Interni ed Esterni	28
11.1. Riferimenti Interni	28
11.2. Riferimenti Esterni.....	28
12. Principi di riferimento	29
13. Tracciabilità e conservazione delle informazioni documentate.....	30
14. Elenco Allegati.....	31

I. Definizioni, abbreviazioni ed acronimi

In questo capitolo è riportata la definizione dei termini tecnici citati all'interno del documento.

Acea o il Gruppo: Acea SpA e/o società controllate del Gruppo Acea.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Codice Etico (CE): Codice Etico adottato da Acea SpA e da tutte le Società controllate del Gruppo che identifica il nucleo essenziale dei valori che costituiscono la cultura aziendale e che si traducono nei principi e nelle politiche gestionali che guidano l'agire quotidiano.

Comitato Controllo e Rischi (CCR): organo collegiale composto da cinque amministratori non esecutivi, di cui quattro indipendenti, avente il compito di supportare, attraverso un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative all'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, alla definizione delle linee guida in materia, nonché all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Comitato Etica, Sostenibilità e Inclusione (CESI): organo collegiale composto da cinque amministratori non esecutivi, tutti indipendenti, con pieni e autonomi poteri di azione e controllo, che fornisce un supporto istruttorio, propositivo e consultivo al Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'etica aziendale e delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG - *Environmental, Social and Governance*).

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria.

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni della normativa europea di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) punti 3, 4, 5 e 6 del d. lgs. 24/23 tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, che non riguardano gli ambiti di cui all'art. 1 c. 2 del decreto.

Ethic Officer (EO): organismo collegiale autonomo, dedito e formato alla gestione del canale di segnalazione di presunte violazioni del Codice Etico e del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) nonché delle previsioni del d. lgs. 24/23, ad esclusione delle segnalazioni 23 I, investito dei compiti e dei ruoli meglio descritti ai paragrafi seguenti e formato dai Presidenti/Responsabili *pro tempore* dei seguenti Organismi/Comitati e strutture organizzative di Acea SpA:

- Presidente Comitato Controllo e Rischi;

- Presidente Comitato Etica, Sostenibilità e Inclusione;
- Presidente Organismo di Vigilanza 231;
- Responsabile Funzione Internal Audit;
- Responsabile Funzione Risk Management, Compliance & Sustainability.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una Persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Organismo di Vigilanza 231 (OdV): l'Organismo di Vigilanza di Acea SpA e delle società controllate italiane, di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 231 del 2001, responsabile della gestione delle segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione.

Persona coinvolta o Segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Persone di Acea: personale del Gruppo Acea e tutti coloro, sia persone fisiche che giuridiche, che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi di Acea, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità (es. terze parti non dipendenti quali Business Partner, clienti, fornitori di prodotti o servizi, società di revisione, consulenti, agenti, soggetti che agiscono per conto dell'organizzazione, collaboratori, stagisti etc.).

Persona segnalante o Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono Segnalanti i seguenti soggetti aventi un rapporto diretto o indiretto con le società del Gruppo Acea: i dipendenti; i lavoratori autonomi titolari di un rapporto di collaborazione; i fornitori di beni, servizi e lavori; i liberi professionisti e consulenti; i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza; i clienti e i terzi.

Registro: documento elettronico nel quale vengono annotate tutte le segnalazioni pervenute all'Ethic Officer.

Responsabile Anticorruzione (RAC): Responsabile Anticorruzione nominato dalla Società del Gruppo di riferimento per monitorare e coordinare le attività connesse al framework anticorruzione adottato.

Riscontro: comunicazione alla Persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla Persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: qualsiasi comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione anonima: segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

Segnalazione circostanziata: segnalazione in cui la narrazione da parte della Persona segnalante, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti delle presunte violazioni (es. tipologia illecito commesso, periodo di riferimento, cause e finalità della violazione, società e persone coinvolte, etc.), è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, ai Soggetti responsabili dell'istruttoria di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

Segnalazione esterna: la comunicazione ad ANAC, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni della normativa europea di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) punti 3, 4, 5 e 6 del d. lgs. 24/23¹ presentata tramite i canali attivati dalla stessa Autorità.

Segnalazione in mala fede: segnalazione che dagli esiti dell'istruttoria si rilevi infondata e fatta con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alla "persona coinvolta".

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni presentata tramite i canali di segnalazione interna.

Segnalazioni 231: comunicazione di informazioni relative a violazioni consistenti in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione di

¹ D. lgs. 24/23 – Art. 2 c.1 *omissis*... 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Società, di cui all'art. 2. co. 1 lett. a) punto 2 del d. lgs. 24/23.

Segnalazioni Codice Etico (CE): comunicazione di informazioni, diverse dalle segnalazioni 231 e dalle segnalazioni SCIGR, relative a violazioni di norme e principi contenuti nel Codice Etico.

Segnalazioni ex d. lgs. 24/23: comunicazioni, applicabili alle persone di cui all'art. 3 del decreto, di informazioni relative alle violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) del decreto, che non riguardano gli ambiti di cui all'art. 1 c. 2 del decreto. In particolare, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Segnalazioni improcedibili / non inerenti: segnalazioni - diverse da quelle qualificate come segnalazioni ex d. lgs. 24/23, CE, SCIGR e 231 - riferite ad esempio a richieste, reclami o lamentele relative ad attività di natura tecnico/commerciale (es. reclami per bollette, fatturazione, ecc.).

Segnalazioni non verificabili: segnalazioni il cui contenuto non è accertabile con gli strumenti di verifica a disposizione dell'organizzazione aziendale.

Segnalazioni SCIGR: comunicazione di informazioni, diverse dalle segnalazioni 231 e CE, relative a violazioni consistenti in irregolarità o comportamenti in generale riferibili a leggi, regolamenti e provvedimenti delle Autorità e a normative interne.

Segreteria Tecnica (ST): struttura di supporto dell'Ethic Officer che svolge le funzioni amministrative (come, ad esempio, la gestione della piattaforma, registrazione ed archiviazione della documentazione), di raccolta e lettura delle segnalazioni e della predisposizione della documentazione utile allo stesso per l'assunzione delle

proprie decisioni. È composto da personale della Funzione Internal Audit, individuato con apposita Disposizione Organizzativa ed appositamente formato in merito ai propri obblighi e attività da svolgere.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito degli accertamenti e le eventuali misure adottate.

Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR): elemento essenziale del sistema di Corporate Governance del Gruppo Acea, costituito dall'insieme delle Persone, degli strumenti, delle strutture organizzative, delle norme e regole aziendali, volte a consentire una conduzione del Gruppo Acea sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi.

Soggetti responsabili: sono i soggetti responsabili della ricezione e gestione delle segnalazioni di rispettiva competenza ai sensi del presente documento; in particolare, i Soggetti responsabili sono: l'Ethic Officer e gli Organismi di Vigilanza delle società controllate del Gruppo Acea.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità o comunque idonei ad arrecare un danno o pregiudizio, anche solo di immagine, al Gruppo Acea e alle Persone di Acea.

2. Premessa

Il presente strumento normativo ha la massima diffusione possibile. A tal fine, ferme restando le forme di diffusione e recepimento del documento ai sensi della Linea Guida di Governance "Sistema Normativo di Gruppo", il documento è pubblicato sui siti intranet ed internet di Acea SpA e delle stesse società controllate ove presenti ed è trasmesso a tutti i dipendenti ed affisso negli spazi dedicati alle comunicazioni aziendali. Ogni società controllata estera provvede a tradurre il presente strumento normativo nella lingua locale ai fini della migliore diffusione e comprensione del documento.

3. Scopo e campo di applicazione

L'obiettivo del presente documento è quello di:

- dare attuazione agli adempimenti previsti dal d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, dal Codice Etico, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001, dalla Linea Guida

Anticorruzione², dalla Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del Consumatore, dalla Politica *Equality, Diversity & Inclusion*;

- definire il processo di ricevimento, analisi e trattamento delle segnalazioni attraverso cui chiunque può effettuare segnalazioni di carattere volontario e discrezionale, anche in forma confidenziale o anonima, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante e preservandolo, quindi, da qualsiasi forma di ritorsione;
- definire i canali di segnalazione, le caratteristiche e requisiti delle segnalazioni interne, esterne e la divulgazione pubblica, evitando che le stesse si concretizzino in segnalazioni abusive e non veritiere;
- fornire indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il presente documento si applica ad Acea Spa e alle Società dalla stessa controllate sia direttamente che indirettamente (nel seguito anche "Società del Gruppo" o "Gruppo Acea"), e disciplina i ruoli, le responsabilità dei soggetti coinvolti e le attività di controllo relative al ricevimento e gestione delle segnalazioni – *whistleblowing*.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini privacy è effettuato da ciascuna società del Gruppo Acea attraverso propri uffici interni ovvero con modalità di *outsourcing* regolata da appositi contratti di servizio.

Il presente documento viene recepito dalle Società controllate, italiane ed estere, tramite delibera o determina dell'organo amministrativo.

Per le Società partecipate, il documento è da considerarsi uno strumento di supporto alla definizione delle proprie procedure interne.

4. Gestore delle segnalazioni

In ragione del loro contenuto, come di seguito rappresentato, le segnalazioni interne sono inviate ai vari Soggetti responsabili, indicati nei successivi paragrafi, tramite i canali di segnalazione appositamente predisposti.

Il sistema garantisce uniformità di gestione e competenza specifica del Soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni.

I Soggetti responsabili garantiscono indipendenza, autonomia di giudizio, alta professionalità e sono formati

² E dalla Politica Anticorruzione eventualmente adottata dalle società del Gruppo che abbiano implementato un Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della UNI ISO 37001:2016.

in merito ai propri obblighi e attività da svolgere.

4.1. Segnalazioni ex d. lgs. 24/23, Codice Etico e SCIGR

La competenza a ricevere e gestire le segnalazioni ex d. lgs. 24/23, Codice Etico e SCIGR è affidata all’Ethic Officer, organismo collegiale nominato tramite delibera o determina dell’organo amministrativo di società, in qualità di soggetto interno per Acea SpA e soggetto esterno per le società controllate del Gruppo Acea.

L’Ethic Officer è formato³ dai Presidenti/Responsabili *pro tempore* dei seguenti Organismi/Comitati e strutture organizzative di Acea SpA:

- Presidente Comitato Controllo e Rischi;
- Presidente Comitato Etica, Sostenibilità e Inclusione;
- Presidente Organismo di Vigilanza 231;
- Responsabile Funzione Internal Audit;
- Responsabile Funzione Risk Management, Compliance & Sustainability.

4.2. Segnalazioni 231

La competenza a ricevere e gestire le segnalazioni 231, vale a dire quelle segnalazioni relative a violazioni consistenti in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione di Società, è affidata all’Organismo di Vigilanza della Società cui si riferisce la violazione, nominato ai sensi del richiamato Decreto.

5. Processo

Il processo è articolato nelle seguenti macroattività:



Figura 1: Processo “Ricevimento e gestione delle segnalazioni interne”

- I. Trasmissione della segnalazione interna

³ La nomina del Coordinatore dei lavori dell’Ethic Officer e le modalità di delega per tutti i componenti, sono definite nel Regolamento di funzionamento dell’Ethic Officer approvato dallo stesso EO.

2. Istruttoria della segnalazione interna
3. Monitoraggio azioni correttive
4. Reporting

5.1. Trasmissione della segnalazione interna – Canali di segnalazione

Figura 2: Overview macroattività “Trasmissione della segnalazione interna”



Le società del Gruppo Acea, al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, anche in forma anonima, mettono a disposizione i canali di segnalazione disponibili sulla piattaforma informatica crittografata ([Comunica Whistleblowing](#)). La piattaforma adottata prevede sezioni separate e indipendenti per ogni società del Gruppo Acea al fine di garantire la massima indipendenza e segregazione dei canali dedicati. La predisposizione, il mantenimento e la gestione dei canali di segnalazione è garantita dalla Funzione Internal Audit tramite la Segreteria Tecnica dell’Ethic Officer che si avvale delle competenti funzioni aziendali e/o di *outsourcer* qualificati.

La richiamata piattaforma informatica, che garantisce la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni attraverso un sistema avanzato di crittazione delle comunicazioni e del database, è accessibile da parte di chiunque (dipendenti, fornitori, clienti, terzi in genere, ecc.) sul sito Internet (sezione whistleblowing) di ogni Società del Gruppo e da parte dei dipendenti delle Società italiane del Gruppo con accesso dedicato sulle Intranet aziendali.

Attraverso la piattaforma informatica, è possibile selezionare la tipologia di segnalazione (d. lgs. 24/23, CE, SCIGR, 231), la Società cui è riferibile la segnalazione e la modalità di trasmissione (in forma scritta o orale⁴). Le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate, su richiesta della Persona segnalante in piattaforma, anche mediante un incontro diretto⁵ con il Soggetto responsabile, con modalità che ne garantiscano la riservatezza, fissato entro un termine ragionevole.

La piattaforma permette alla Persona segnalante, tramite il codice identificativo univoco rilasciato dalla stessa piattaforma a seguito dell’avvenuta registrazione della segnalazione, di “dialogare” con il Soggetto responsabile in modo anonimo e spersonalizzato⁶.

⁴ Tramite l’apposito sistema di messaggistica vocale, che tutela l’identità del soggetto attraverso l’alterazione della voce.

⁵ Nel caso in cui la segnalazione sia riferita a uno dei componenti dell’Ethic Officer, la richiesta di incontro può essere rivolta all’Unità Segreteria Tecnica dell’EO della Funzione Internal Audit.

⁶ Una volta inviata la segnalazione la piattaforma rilascia alla Persona segnalante un codice univoco della segnalazione

La piattaforma informatica assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, l'archiviazione sicura dei documenti trasmessi e caricati e la gestione riservata dei processi di analisi e gestione, garantisce altresì le tutele previste dal d. lgs. 24/23 ed è pertanto ritenuto preferenziale rispetto a qualsiasi altro canale che si dovesse utilizzare.

Per consentire l'utile svolgimento delle attività di accertamento dei fatti ai Soggetti responsabili, la Persona segnalante deve effettuare una segnalazione circostanziata, riferendo quanto a propria conoscenza e fornendo le informazioni di cui dispone per consentire le opportune verifiche in merito ai fatti oggetto di segnalazione.

È necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il Segnalante interessato a presentare una segnalazione attraverso modalità e canali di comunicazione diversi dalla citata piattaforma informatica, per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di ritorsioni subite in ragione della stessa, deve chiaramente indicare nell'oggetto della segnalazione o sulla busta da lettere che si tratta di una "*Segnalazione Riservata di Whistleblowing*". In caso contrario la segnalazione sarà trattata quale segnalazione ordinaria.

Chiunque riceva una segnalazione eventualmente transitata al di fuori dei canali previsti (es. posta elettronica o cartacea) provvede a trasmetterla senza indugio e senza trattarla, e comunque entro 7 giorni, dandone contestuale notizia al Segnalante se non anonimo, in originale con gli eventuali allegati alla Segreteria Tecnica dell'Ethic Officer o all'OdV competente che rilascerà conferma di presa in carico, nel rispetto dei criteri di riservatezza e con modalità idonee a tutelare il Segnalante e l'identità ed onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento. Dopo la suddetta trasmissione, e segnatamente dopo essersi accertato che la trasmissione sia andata a buon fine, chi ha ricevuto una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti deve provvedere a distruggere ogni eventuale copia cartacea o digitale. Le segnalazioni ricevute al di fuori della piattaforma informatica sono caricate sulla stessa piattaforma. Per ciascuna segnalazione viene caricata in piattaforma la documentazione raccolta in relazione alla stessa, anche nel corso della fase istruttoria, ivi compresi i verbali relativi ad eventuali audizioni di persone

(composto da 10 lettere), da utilizzare per i successivi accessi alla segnalazione al fine di conoscerne lo stato e di interloquire in maniera riservata / anonima con i responsabili dell'istruttoria. Il codice non sarà più reperibile a seguito della chiusura della pagina web, pertanto è consigliabile prenderne nota.

che possano essere informate dei fatti e la relazione riepilogativa dell'istruttoria svolta.

La documentazione originale delle segnalazioni transitate fuori dalla piattaforma e la documentazione dell'istruttoria sono conservati in appositi archivi, idonei a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione accidentale o illegale, perdita, modifica rivelazione e accesso alle informazioni da parte di soggetti non autorizzati.

5.2. Istruttoria della segnalazione interna



Figura 3: Overview macroattività "Istruttoria segnalazione interna"

I Soggetti responsabili danno diligente seguito alle rispettive segnalazioni ricevute:

- rilasciando avviso di ricevimento della segnalazione alla Persona segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantenendo le interlocuzioni con la Persona segnalante e potendo richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- assicurando che siano effettuate le opportune verifiche sui fatti segnalati, fornendo riscontro⁷ alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'attività istruttoria è composta di tre fasi: (i) verifica preliminare; (ii) accertamento e (iii) esito (archiviazione o adozione di misure).

5.2.1. Verifica Preliminare

L'obiettivo della verifica preliminare è la valutazione della procedibilità e dell'ammissibilità delle segnalazioni ai sensi del presente documento, nonché di valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento.

⁷ Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti saranno comunque comunicati alla Persona segnalante.

Saranno ritenute improcedibili, e quindi oggetto di archiviazione, le segnalazioni non riconducibili alle fattispecie previste dal presente documento (d. lgs. 24/23, CE, SCIGR o 231).

Se quanto segnalato non è adeguatamente circostanziato, il Soggetto responsabile richiede elementi integrativi al Segnalante tramite la piattaforma informatica dedicata, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni saranno ritenute inammissibili ed oggetto di archiviazione per i seguenti motivi:

- accertato contenuto generico e non circostanziato ovvero non verificabile e per le quali non sia possibile interloquire con il Segnalante o siano trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla richiesta di integrazione documentale e/o informativa⁸;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazioni.

Nei casi in cui il nominativo del Segnalante sia stato comunicato, nella trattazione delle segnalazioni lo stesso nominativo viene sempre anonimizzato e separato dal contenuto della segnalazione.

Il Soggetto responsabile, a seguito della verifica preliminare del contenuto della segnalazione, procede:

- ad avviare le attività di accertamento dei fatti segnalati, descritte nel successivo paragrafo, nel caso in cui la segnalazione sia circostanziata ovvero abbia un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati;
- ad archiviare:
 - i. quelle palesemente infondate o “in mala fede”;
 - ii. quelle contenenti fatti già oggetto di precedenti specifiche attività di istruttoria, salvo che dalle verifiche preliminari svolte non emergano informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di accertamento;
- ad astenersi di regola dal trattare le segnalazioni relative:
 - i. a fatti sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (ad esempio: autorità giudiziarie, organi amministrativi, ecc.);
 - ii. a fatti già noti ed oggetto di contenzioso pendente tra Società del Gruppo e Terzi o Dipendenti;
- ad archiviare ed inoltrare ad altro Soggetto responsabile competente le segnalazioni indirizzate non correttamente dalla Persona segnalante:
 - i. se il destinatario è l'Ethic Officer, questo trasmette le segnalazioni 231 all'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo competente, che ne cura la trattazione, informando del

⁸ Resta ferma la possibilità per il segnalante di aprire una nuova segnalazione con le informazioni aggiuntive.

relativo esito l'Ethic Officer motivando la propria determinazione;

- ii. se il destinatario è l'OdV e le segnalazioni non sono qualificabili come segnalazioni 231 o sono relative ad altra società del Gruppo, trasmetterle all'Ethic Officer o all'OdV di competenza motivando la propria determinazione;
- ad archiviare ed eventualmente trasmettere le segnalazioni ricevute e qualificate come non procedibili / non inerenti (es. reclami tecnico/commerciali) alle strutture aziendali competenti di società a riceverle e trattarle.

Il Soggetto responsabile comunica, tramite la piattaforma, alla Persona segnalante la chiusura della segnalazione in caso di:

- segnalazione non procedibile con eventuale trasmissione alle competenti strutture di Società competenti (ad es. reclami, richieste di informazioni);
- segnalazione inammissibile in quanto non circostanziata o non verificabile;
- apertura della segnalazione su altro canale interno in caso di segnalazioni indirizzate non correttamente al Soggetto responsabile.

5.2.2. Accertamento

L'obiettivo delle attività di accertamento sulle segnalazioni è di svolgere verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nonché di segnalare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione volte a rafforzare il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, il Modello di Organizzazione e Gestione 231 e a garantire il rispetto del Codice Etico, delle disposizioni di legge e del sistema normativo interno.

Sulla base di proprie valutazioni il Soggetto responsabile deciderà di:

- svolgere direttamente le attività di accertamento reperendo le informazioni dalle funzioni/unità aziendali della Società del Gruppo interessata dalla segnalazione;
- richiedere alla Funzione Internal Audit di svolgere le necessarie attività di accertamento volte ad analizzare e valutare la fondatezza dei fatti segnalati;
- avvalersi di professionisti esterni indipendenti per l'esecuzione delle necessarie attività di accertamento o per parti di esse.

Nell'ambito dell'attività di accertamento i soggetti di cui sopra avranno inoltre la facoltà di:

- avvalersi del supporto delle Strutture aziendali competenti (Legal, Risorse Umane, Security, etc.), individuate di volta in volta, per svolgere l'accertamento invitandole a fornire un riscontro in merito

a quanto verificato, attraverso la predisposizione di una specifica nota;

- ovvero, sulla base dei riscontri ricevuti, richiedere ulteriori approfondimenti e/o segnalare raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalle segnalazioni.

In nessun caso sono consentite attività di verifica svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza del Segnalato nonché verifiche arbitrarie, non imparziali e inique tali da screditare il dipendente o da comprometterne il decoro davanti a colleghi e superiori gerarchici.

5.2.3. Esito

Al termine delle attività di accertamento, il Soggetto responsabile ne definisce l'esito con annotazione delle relative motivazioni.

Qualora dalle attività di accertamento si rilevi che la segnalazione sia non fondata o non verificabile sulla base degli elementi acquisiti, questa viene qualificata come infondata. Se la stessa è stata fatta in malafede o con dolo o grave colpa, la stessa viene trasmessa alle competenti Strutture organizzative della Società per la valutazione dell'adozione di eventuali sanzioni disciplinari o altri provvedimenti nei confronti della Persona segnalante, in conformità a quanto descritto nei successivi paragrafi.

Qualora dalle attività di accertamento si rilevi che la segnalazione sia fondata, il Soggetto responsabile:

- richiede e/o raccomanda alle Strutture interessate le opportune azioni correttive in relazione alla fattispecie accertata al fine di rafforzare il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi o il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231. Sarà successivamente demandata alla responsabilità del management della Struttura interessata, di concerto con la Funzione Risorse Umane di Società nei soli casi in cui il Segnalato sia un dipendente di una Società del Gruppo, la valutazione del provvedimento da attuare - in relazione al quadro sanzionatorio vigente nella Società del Gruppo interessata - e la comunicazione di ritorno delle puntuali iniziative adottate. Solo a seguito di tale comunicazione la segnalazione si potrà ritenere chiusa;
- nel caso in cui il provvedimento da attuare interessi un soggetto apicale o un componente degli organi sociali delle società controllate del Gruppo, il Soggetto responsabile ne dà evidenza al Comitato Controllo e Rischi, all'Amministratore Delegato di Acea SpA, al Presidente / Amministratore Delegato di Società e al Collegio Sindacale di Società per gli opportuni provvedimenti. Richiede e/o raccomanda alle Strutture interessate le azioni opportune in relazione alla fattispecie accertata. Sarà successivamente demandata alla responsabilità del management della Struttura interessata la valutazione dell'eventuale provvedimento da attuare - in relazione al quadro sanzionatorio vigente nella Società del Gruppo interessata - e la comunicazione di ritorno delle puntuali iniziative adottate.

Solo a seguito di tale comunicazione la segnalazione si potrà ritenere chiusa;

- nel caso in cui il provvedimento da attuare interessi un soggetto apicale di Acea SpA, il Soggetto responsabile ne dà evidenza al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato e al Presidente di Acea SpA per gli opportuni provvedimenti. Richiede e/o raccomanda alle Strutture interessate le azioni opportune in relazione alla fattispecie accertata. Sarà successivamente demandata alla responsabilità del management della Struttura interessata la valutazione dell'eventuale provvedimento da attuare - in relazione al quadro sanzionatorio vigente nella Società del Gruppo interessata - e la comunicazione di ritorno delle puntuali iniziative adottate. Solo a seguito di tale comunicazione la segnalazione si potrà ritenere chiusa.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, l'identità della Persona segnalante non può essere rilevata,

ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In caso di mancato consenso espresso della Persona segnalante il Soggetto responsabile disporrà l'archiviazione della segnalazione e provvederà a comunicare l'esito alla Persona segnalante.

5.3. Monitoraggio azioni correttive



Figura 4: Overview macroattività "Monitoraggio azioni correttive"

Se dall'esito dell'istruttoria emergono azioni correttive sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e sul Modello di Organizzazione e Gestione 231, sarà richiesto al management delle aree/processi oggetto di verifica di prevedere un piano delle azioni correttive per la rimozione delle criticità/debolezze rilevate.

La Segreteria Tecnica dell'Ethic Officer della Funzione Internal Audit e i singoli Organismi di Vigilanza 231 assicurano le attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni correttive di rispettiva competenza.

5.4.Reporting



Figura 5: Overview macroattività "Reporting"

5.4.1. Segnalazioni ex d. lgs. 24/23, CE e SCIGR

L'Ethic Officer predispone una relazione semestrale in merito alle segnalazioni ex d. lgs. 24/23, CE e SCIGR di Acea SpA e delle società controllate del Gruppo, in modo anonimo ed aggregato, da trasmettere:

- alla Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA;
- all'Amministratore Delegato di Acea SpA;
- al Comitato Controllo e Rischi di Acea SpA;
- al Comitato Etica, Sostenibilità e Inclusione di Acea SpA;
- al Collegio Sindacale di Acea SpA;
- all'Organismo di Vigilanza di Acea SpA.

Con riferimento alle segnalazioni pervenute relative alle Società controllate del Gruppo Acea, l'Ethic Officer predispone semestralmente, in modo anonimo ed aggregato, una nota informativa da trasmettere ai rispettivi Vertici, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

L'Ethic Officer comunica periodicamente, in modo anonimo ed aggregato, secondo le modalità definite dai relativi modelli di controllo, le tematiche oggetto di segnalazione al Dirigente Preposto, al Referente Antitrust, al Responsabile Anticorruzione, al Comitato Equality, Diversity & Inclusion e alle strutture competenti in ambito Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF).

Infine, l'Ethic Officer pubblica un resoconto annuale numerico e qualitativo delle segnalazioni pervenute nella pagina del sito internet dedicata al whistleblowing.

5.4.2. Segnalazioni 231

L'Organismo di Vigilanza di Società informa, in modo anonimo ed aggregato, il Consiglio di Amministrazione di Società delle segnalazioni 231 ricevute e dei relativi esiti nell'ambito della propria relazione semestrale.

L'Organismo di Vigilanza di Società informa, altresì, in modo anonimo ed aggregato, l'Ethic Officer delle segnalazioni 231 ricevute e dei relativi esiti con apposito flusso informativo semestrale.

6. Ulteriori canali di segnalazione previsti dal d. lgs. 24/23

Oltre al canale di segnalazione interna di cui ai precedenti paragrafi, da utilizzare in via ordinaria e prioritaria, il d. lgs. 24/23 prevede che la Persona segnalante può attivare due ulteriori canali di segnalazione – canale esterno e la divulgazione pubblica – **solo in presenza di determinate condizioni** indicate nei paragrafi che seguono. Resta ferma la facoltà della Persona segnalante di presentare denuncia alle autorità competenti.

In particolare, le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche non possono riguardare:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate⁹;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d. lgs. 24/23 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche, inoltre, non possono riguardare le violazioni di norme e principi contenuti nel Codice Etico di Acea (ad esempio, tematiche attinenti ad etica di impresa, molestie, discriminazioni, ecc.) se non configurabili tra gli illeciti cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del d. lgs. 24/23.

6.1. Il canale esterno presso ANAC

La Persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna al canale messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)¹⁰ - [Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023](#) - al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) assenza del canale di segnalazione interno o sua non conformità alle disposizioni del d. lgs. 24/23;

⁹ Linee Guida ANAC delibera 311/23 “Sono, quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore”.

¹⁰ Canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

- b) la Persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito¹¹ da parte del Soggetto responsabile;
- c) la Persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, in caso di segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- d) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse¹².

La responsabilità del ricevimento e gestione delle segnalazioni esterne è affidato dal d. lgs. 24/23 all'ANAC che prevede a:

- fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione;
- dare avviso alla Persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della Persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della Persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la Persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla Persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunicare alla Persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

6.2.Divulgazione pubblica

La Persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica al ricorrere di almeno una delle seguenti

¹¹ Per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

¹² Ad esempio, nel caso in cui la violazione richieda un intervento urgente per salvaguardare la salute e sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

condizioni:

- a) la Persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli art. 5 e 8 del d. lgs. 24/23;
- b) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse¹³;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7. Garanzie e tutele

Di seguito sono declinate le garanzie e le tutele previste per la Persona segnalante, la Persona coinvolta o soggetto Segnalato e a quei soggetti a cui è estesa la tutela (es. facilitatori):

- Garanzia di riservatezza
- Tutela della riservatezza
- Tutela del Segnalante
- Tutela del Segnalato

7.1. Garanzia di riservatezza

Tutti i soggetti che, in ragione del proprio ufficio intervengono nel processo di gestione delle segnalazioni o che ne siano comunque informate, a qualsivoglia titolo, sono tenute a garantire la riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità (cd. "principio di riservatezza del Segnalante"), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente documento (criterio del "need to know").

¹³ Ad esempio, nel caso in cui la violazione richieda un intervento urgente per salvaguardare la salute e sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

In particolare, l'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rilevate, senza il consenso espresso della stessa Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

7.2. Tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante

L'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto e momento, anche successivo alla segnalazione stessa, salvo il caso in cui il Segnalato necessiti di avere evidenza dell'identità del Segnalante al fine di far valere i propri diritti ed interessi in giudizio.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della Persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, conseguente alla gestione della segnalazione, l'identità della Persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnante sia indispensabile per la difesa della persona segnalata, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona segnalante alla rilevazione della propria identità. A tal fine è dato avviso, mediante comunicazione scritta alla Persona segnalante, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e della sua identità, quando quest'ultima è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 241, nonché degli art. 5 e seguenti dell'art. 14 marzo 2013, 33.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della Persona segnalante.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Le stesse tutele sono garantite in tutti quei casi in cui l'identità del Segnalante viene conosciuta in un momento successivo alla segnalazione.

7.3. Tutela del segnalante da ritorsioni o discriminazioni

Nel rispetto della legge, il Gruppo Acea vieta e sanziona ogni forma di ritorsione e/o di discriminazione diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione interna, esterna o alla divulgazione pubblica, nel caso in cui permangano i presupposti, nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la segnalazione in buona fede si sia poi rivelata fondata o meno.

Le stesse tutele sono garantite in tutti quei casi in cui l'identità del Segnalante viene conosciuta in un momento successivo alla segnalazione.

Le tutele da ritorsioni e/o discriminazioni si applicano anche ai seguenti soggetti:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della Persona segnalante legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentele entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della Persona segnalante e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Di seguito si riportano talune fattispecie che costituiscono ritorsioni a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione dalla formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Infine, le tutele sopra indicate si applicano anche ai Soggetti responsabili e ai soggetti delle Strutture organizzative eventualmente coinvolte nell'istruttoria della segnalazione.

I soggetti che ritengono di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica da loro effettuata per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) punti 2, 3, 4, 5 e 6, possono comunicarla ad ANAC la piattaforma informatica messa a disposizione dalla stessa ANAC, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

7.4. Tutela del segnalato

Il Gruppo Acea richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dal presente documento tutelano anche il Segnalato la cui identità non viene divulgata e ne viene tutelata la privacy salvo che diventi oggetto di procedimenti giudiziari.

Il soggetto Segnalato ha diritto di essere informato dell'esistenza della segnalazione e dell'esito delle verifiche svolte. Tali informazioni potranno però essere ritardate, limitatamente al tempo necessario, al fine di evitare il rischio di pregiudicare le esigenze di accertamento.

Il Segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvo il caso di esercizio del diritto di difesa in giudizio espressamente previsto dalla legge. In particolare, a tutela dell'immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente segnalati, in caso di segnalazioni manifestamente infondate e in presenza di dolo o colpa grave da parte del Segnalante, sarà garantita l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalante.

In tali casi (segnalazioni in mala fede), il Segnalato sarà informato del contenuto della segnalazione e dell'identità del Segnalante, per consentire allo stesso di valutare eventuali azioni a propria tutela.

A ulteriore tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

8. Sanzioni

Ciascuna Società del Gruppo per i propri Dipendenti prevede e (ricorrendone i presupposti) adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti del Segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dal presente documento;
- nei confronti dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle norme della contrattazione collettiva nazionale e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato, saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In particolare, nel valutare la sanzione disciplinare da adottare nei confronti di chi adotta misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del Segnalante si terrà conto della gravità di tali misure ritorsive o discriminatorie, dell'eventuale danno alla salute subito dal Segnalante in conseguenza di tali misure, nonché della circostanza che tali misure siano state adottate in maniera reiterata o con la partecipazione di due o più persone.

Riguardo ai Terzi (ad esempio, partner, fornitori, consulenti, agenti, ecc.) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico.

9. Data Protection

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ivi contenuti, inclusi quindi i dati personali riferiti al Segnalato, nonché il trattamento delle informazioni personali relative al Segnalante sono effettuati da Acea SpA e dalle società controllate in qualità di Titolari autonomi del trattamento, nel rispetto della loro autonomia decisionale e delle disposizioni di legge applicabili, ivi inclusi, in particolare, i principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti nel Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali (GDPR), nonché, in coerenza con quanto previsto al riguardo dal d. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del d. lgs.

n. 101/2018 e nell'ambito degli specifici strumenti normativi interni.

Il trattamento dei dati personali inclusi nella segnalazione, per Acea SpA, sarà effettuato dal fornitore della piattaforma in qualità di Responsabile del trattamento e dai soggetti interni deputati alla gestione, in qualità di persone autorizzate. Per le società controllate, il trattamento dei dati personali inclusi nella segnalazione sarà effettuato dal fornitore della piattaforma in qualità di sub responsabile, dall'Ethic Officer in qualità di Responsabili del trattamento poiché soggetto esterno all'organizzazione e dai membri dell'OdV in qualità di persone autorizzate. I dati personali raccolti durante la gestione delle segnalazioni sono trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni trova il suo fondamento giuridico nell'attuazione degli obblighi di legge di cui al d. lgs. 24/23 ma risponde, altresì, all'esigenza della società di assicurare notizie propedeutiche all'inizio di attività di natura sanzionatoria; pertanto, la base legale del trattamento si rinviene anche nell'interesse legittimo dell'Azienda. In particolare, il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti responsabili ai sensi del presente documento, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli art. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Sia il Segnalante che il Segnalato sono adeguatamente informati circa modalità e finalità del trattamento dei dati personali che a loro si riferiscono, nonché dell'esercizio dei diritti che gli spettano in quanto Interessati (cfr. Informativa Privacy Whistleblowing allegata al presente documento).

L'informativa sul trattamento dei dati personali inerenti alla gestione delle segnalazioni è pubblicata in allegato al presente documento sulla intranet aziendale; pertanto, è resa disponibile a tutti i dipendenti, anche per il tramite di ulteriori canali di comunicazione aziendale.

È fondamentale garantire i diritti degli interessati, come il diritto di conoscere e accedere ai dati personali trattati e le finalità del trattamento, il diritto di modificare o rettificare i dati nel caso risultino errati. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2-undecies del d. lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa italiana al GDPR, l'esercizio dei diritti del Segnalato, in particolare il diritto di accesso agli atti relativi alla segnalazione avanzata nei suoi confronti, che lo stesso vanta in qualità di interessato, incontra una limitazione qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante. In nessuna circostanza, pertanto, può essere permesso al Segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del denunciante, salvo che il Segnalante abbia dichiarato il falso in malafede. È necessario, pertanto, assicurare che la richiesta di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implichi assolutamente anche l'accesso ai dati personali del Segnalante o degli altri soggetti coinvolti, salvo i casi di segnalazione abusiva o non veritiera, in cui l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa in giudizio del Segnalato prevale su quella di tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

L'accesso ai dati personali contenuti o connessi alla segnalazione può avvenire solo se vengono garantite specifiche misure di sicurezza che garantiscano la separazione dei dati identificativi del Segnalante dal contenuto della segnalazione; diversamente, l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché la sua facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'art. 77 GDPR si attuano conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore e possono essere ritardati, limitati o esclusi con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato (a meno che la comunicazione stessa possa compromettere le finalità della limitazione).

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR"), solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità del presente documento possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La trasmissione dei dati personali inerenti alla segnalazione avviene attraverso l'adozione di protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata; in particolare, la trasmissione dei dati personali verso altre funzioni/organismi/persone autorizzate ha luogo solo quando risulti assolutamente necessaria per il legittimo svolgimento dei compiti assegnati.

I dati personali saranno trattati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque, non oltre i tempi previsti dal paragrafo successivo.

10. Data Retention

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della Persona segnalante, è documentata a cura del Soggetto responsabile mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la Persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Soggetto responsabile. La Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, infine, su richiesta della Persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della Persona segnalante, è documentata a cura del Soggetto responsabile mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

I I. Riferimenti Interni ed Esterni

I I.1. Riferimenti Interni

- Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo Acea
- Codice Etico Gruppo Acea
- Modello di Organizzazione e di Gestione di Acea SpA o della Società del Gruppo oggetto della segnalazione
- Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ACEA
- Politica Anticorruzione (di riferimento per la Società del Gruppo, ove adottata)
- Regolamento per la gestione interna e comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni privilegiate
- Norme di comportamento nei rapporti e adempimenti con gli Enti della Pubblica Amministrazione
- Manuale di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore
- Regolamento Organizzativo Compliance Antitrust e Pratiche Commerciali Scorrette
- Linea Guida di Governance "Privacy"
- Procedure in vigore presso le Società del Gruppo che regolano materie correlate all'oggetto della presente normativa e che si applicano per quanto non in contrasto con quest'ultima e in coerenza con l'assetto organizzativo aziendale in vigore
- Disposizioni Organizzative.

I I.2. Riferimenti Esterni

Qualità

- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
- UNI EN ISO 9000:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario

- UNI EN ISO 9004:2018 - Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità

Anticorruzione

- UNI ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all'utilizzo

I riferimenti alle norme UNI/ISO sono validi solo per le Società con sistema certificato

Parità di genere

- UNI/PdR 125:2022 – Parità di Genere

Data Protection

- Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
- Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 196/03 e s.m.i. ai sensi del d. lgs. 101/2018 e ogni altro provvedimento applicabile emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Compliance

- Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997) e successive revisioni (Raccomandazione OCSE 2021)
- D. lgs. 24/23 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne - Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023
- D. lgs. 231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e ss.mm.ii.
- Legge 287/1990 “Norme per la tutela della concorrenza del mercato” e ss.mm.ii.

12. Principi di riferimento

Il Gruppo Acea nello svolgimento della propria attività si impegna ad operare con i più elevati standard di trasparenza, legalità, equità ed integrità etica nei rapporti con i dipendenti, fornitori, clienti e tutti gli

stakeholders, con il fine primario di implementare costantemente un business “sostenibile” che integri risultati e performance con compliance a regole e valori, al fine di rendere il Gruppo eticamente virtuoso sul presupposto che un eventuale profitto “illecito” non costituisce profitto accettabile.

A tal fine il Gruppo si impegna a vincolare il proprio sistema di governance a questi valori e ad adottare idonei strumenti di attuazione e prevenzione per assicurarne il rispetto.

Tutte le persone che operano nell’interesse di Acea, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel realizzare, mantenere e monitorare attivamente il corretto funzionamento e l’efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi e nel perseguire e rispettare le disposizioni/i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, nella Linea Guida Anticorruzione e nei rispettivi Modelli 231 (e/o paragonabili compliance program di riferimento) che costituiscono elementi costitutivi del sistema stesso.

Acea promuove la “*speak up culture*”, ovvero diffonde una cultura aziendale che incentiva a sollevare/segnalare tempestivamente qualunque dubbio o presunta violazione delle disposizioni/principi di comportamento richiamati nei documenti di cui sopra, della legge, delle norme interne che disciplinano l’attività del Gruppo e qualsiasi condotta posta in violazione ai principi comportamentali. A tal fine è stato adottato il sistema di whistleblowing descritto nel presente documento quale sistema aperto, trasparente e riservato che consenta a chiunque di interagire con i Soggetti responsabili e a segnalare tempestivamente le violazioni di cui sopra.

Nell’ambito di tale sistema, se richiesto il suo supporto dai Soggetti responsabili, la Funzione Internal Audit svolge le proprie attività con personale specificatamente formato, assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali, statuite negli standard internazionali per la pratica professionale dell’internal auditing e nel Codice Etico emanati dall’Institute of Internal Auditors (IIA), nonché del Codice Etico di Acea. Acea mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, esterne e la divulgazione pubblica.

13. Tracciabilità e conservazione delle informazioni documentate

Le Unità coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento, per quanto di propria competenza, assicurano la tracciabilità dei dati e delle informazioni, provvedono alla conservazione e all’archiviazione della documentazione prodotta (cartacea e/o elettronica), provvedendo ad inserire nell’archivio digitale e, ove possibile, nell’archivio cartaceo, entrambi costituiti presso la propria Unità, tutta la documentazione prodotta, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso e preservare il documento da

un eventuale utilizzo improprio, perdita di riservatezza e perdita d'integrità. Le modalità di archiviazione e conservazione della documentazione devono sempre garantire il rispetto di quanto disciplinato dal paragrafo precedente "Data Protection".

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttorie, la Funzione Internal Audit predispone e aggiorna il sistema dedicato alla gestione, monitoraggio e reporting delle segnalazioni, nel quale registra i Fascicoli di segnalazione, assicurando l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

14. Elenco Allegati

Titolo Allegato
Informativa privacy in materia di Whistleblowing